

TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Congedi — Omaggi — Sequito della discussione del Progetto di legge pel riordinamento del Notariato — Proposta della Commissione per un'aggiunta all'articolo 21, approvata — Mozione d'ordine del Senatore Lanzilli — Articolo addizionale all'articolo 43, proposto dalla Commissione, rimandato alle disposizioni transitorie — Proposta soppressiva del Senatore Chiesi — Incidente sull'ordine della discussione — Appunti e proposte del Senatore Lanzilli agli articoli 43, 44, 45 e 46 — Osservazioni del Senatore Musio — Richiesta del Senatore Sclopis e dichiarazione del Relatore — Considerazioni del Senatore Sclopis, appoggiate dal Senatore Miniscalchi — Emendamento del Senatore Miraglia al 1. comma dell'articolo 43 — Risposta del Senatore Chiesi alle considerazioni del Senatore Musio — Emendamento proposto dal Senatore Lanzilli al 1. alinea — Dichiarazioni del Relatore in risposta ai preopinanti — Appunto del Senatore Musio — Dichiarazione del Senatore Sclopis e del Guardasigilli.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro Guardasigilli.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Domandano un congedo: il Signor Senatore Della Verdura, di un mese, e i Signori Senatori Griffoli e Devincenzi di 15 giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato.

Il Presidente della Deputazione di Storia patria delle provincie modenesi del 5. volume della *Cronaca modenese* di Tommasino Lancilotto.

Il Ragioniere M. Riva de' suoi *Studi e pensieri sulla partita doppia e sull'amministrazione dello Stato delle Provincie e dei Comuni*.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il sequito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del Notariato.

Ci rimane sempre da discutere un'aggiunta che si vorrebbe fare all'articolo 32. È data la parola al Senatore Poggi Relatore.

Senatore Poggi, Relatore. Il Senatore Miraglia aveva proposto un'aggiunta all'articolo 32 in questi termini:

« La traslocazione del Notaro nella provincia sarà nello stesso modo pubblicata a spese del Notaro nel collegio della prima residenza. »

La Commissione, dopo di avere esaminato l'articolo, non crede di accettare in questi termini l'aggiunta, ma sarebbe di opinione di fare un'aggiunta (e trattandosi di aggiunta si può fare anche ad un articolo già votato) all'articolo 21 del progetto.

L'articolo 32 parla soltanto del caso della cessazione del Notaro dall'esercizio e provvede a render nota al pubblico questa cessazione. Quanto alla traslocazione dei Notari, vi è l'articolo 21 che ne parla.

L'articolo 21 dice:

« Le disposizioni degli articoli 15 e 20 si osserveranno, in quanto vi possano essere applicabili, anche nel caso di traslocazione del Notaro da uno ad altro ufficio.

« Il Notaro traslocato è però dispensato dalla prestazione di un nuovo giuramento.

« Ove il detto Notaro fosse iscritto presso un altro Consiglio Notarile, sarà pure trasmessa al Presidente di questo Consiglio una copia dell'avviso accennato nell'articolo precedente. »

Ora dunque dall'articolo 21 risulta che quando un Notaro si trasporta in un altro ufficio, o cambia di residenza, od è iscritto ad altro Collegio notarile, deve il Presidente di questo, a norma dell'articolo 20, far nota la traslocazione seguita, e far sapere non solamente al capoluogo ma anche nei Comuni del nuovo

distretto ove va a risiedere che vi è un nuovo Notaro, il quale assume ivi l'esercizio del notariato.

L'ultima parte dell'articolo 21, provvede anche in parte alla notificazione nel luogo abbandonato dal Notaro traslocato. Se il Notaro apparteneva ad un altro Consiglio notarile, spetterà al Presidente del Consiglio Notarile del luogo dove va a risiedere il Notaro traslocato, di trasmettere una copia dell'avviso indicato nell'articolo 20 al Presidente del Consiglio Notarile abbandonato.

L'articolo 21 non dice chiaro che il Presidente del Consiglio Notarile del luogo, dal quale si è ritirato il Notaro, debba pubblicare ancor esso la notizia ricevuta di una traslocazione.

Quindi a chiarire il dubbio si potrebbe qui aggiungere dopo la parola *precedente*: « il quale (Presidente) si darà cura di far pubblicare l'avvenuto traslocamento a norma dell'articolo precedente. »

Questo sarebbe il concetto della Commissione, non di accettare l'aggiunta proposta all'articolo 32, ma di fare un'aggiunta alquanto diversa in fine dell'articolo 21.

Senatore **Miraglia**. Per parte mia aderisco, e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Sono dunque d'accordo la Commissione, il Ministero, ed il Senatore **Miraglia** il quale ritira il suo emendamento.

La Commissione propone dunque di aggiungere all'art. 21 queste parole: « il quale si darà cura di far pubblicare l'avvenuto traslocamento a norma dell'articolo precedente. »

Metto ai voti questa proposta della Commissione. Chi l'approva, sorga. (Approvato).

Presidente. Ora viene in discussione l'art. 43. Ne do lettura.

Senatore **Lanzilli**. Domando la parola.

Presidente. Permetta prima che dia lettura dell'articolo, e poi a suo tempo le darò la parola, essendovi altri iscritti prima di lei.

Senatore **Lanzilli**. Io domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Se la chiede sull'ordine della discussione le do la parola.

Senatore **Lanzilli**. Signor Presidente. Vi sono quattro articoli, cioè gli articoli 43, 44, 45 e 46 che parmi abbiano strettissima attinenza tra di loro; quindi io stimo che tutti i dubbi pro e contra che possono suscitarsi contro di essi, dipendano da un principio comune. In conseguenza, proponendomi di rassegnare al Senato alcune osservazioni contro la maggior parte delle sanzioni che si contengono in questi quattro articoli, mi pare che si risparmierebbe tempo, e si lumeggerebbe meglio la materia, ove questi articoli si mettessero insieme per essere discussi tutti e quattro in una volta. Pregherei quindi l'onorevole signor Pre-

sidente a dar lettura di tutti e quattro, salvo sempre le osservazioni contro di ogni articolo in particolare.

Presidente. Lo Statuto si oppone a che si possa far buon viso a questa sua proposta. Lo Statuto dice che le leggi devono essere discusse e votate articolo per articolo.

Do quindi lettura dell'articolo 43 per metterlo in discussione.

« Art. 43. Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

» Quando le parti non conoscano la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, semprechè questa sia conosciuta dai testimoni e dal Notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, com'è stabilito nell'articolo 41. »

La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. La Commissione deve rendere conto di una petizione che è stata comunicata al Senato fin dal 26 agosto scorso dal Collegio dei Notari del circondario d'Aosta, provincia di Torino.

Questi Notari rappresentano al Senato, che nella valle d'Aosta si parla da antico tempo la lingua francese, che si conosce poco dalle popolazioni la lingua italiana, la quale non si usa nelle stipulazioni dei contratti, e nemmeno dai Tribunali, perchè le leggi precedenti che sono tuttora in vigore, permettono agli abitanti della valle d'Aosta, di poter scrivere i loro istrumenti pubblici, e gli atti di ultima volontà in francese, come anche ai giudici di stendere in francese le sentenze.

Quindi chiedono che questo diritto che deriva dalle leggi vigenti sia loro mantenuto, non potendo e non sapendo le popolazioni far uso della lingua italiana, nella trattativa dei loro affari.

La Commissione, senza impegnarsi in lunga discussione su questa petizione, e sulle molte ragioni addotte, che in parte non potrebbero essere accettate, crede di dovere in riguardo ad alcune provincie, proporre un articolo addizionale, il quale però cadrebbe nelle disposizioni generali e transitorie della legge, e che sarebbe concepito in questi termini;

» Nei Comuni dove fosse dalle leggi attuali ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua, sino a che non venga diversamente provvisto. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Signor Ministro.

Ministro Guardasigilli. Io non avrei alcuna difficoltà a che questo articolo fin d'ora si prendesse in considerazione, ma faccio le mie riserve di proporre a suo tempo alcune variazioni intorno al modo di attuarlo.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Chiesi**.

Senatore Chiesi. La prima volta ch'io ebbi l'onore di fare alcune osservazioni intorno a questa legge, osai rimproverare l'onorevole Commissione, la quale ha elaborato un progetto per tanti pregi commendevole, osai, dico, rimproverarla di soverchia timidezza, e le dissi, che alcune riforme essa non le aveva proposte, non già perchè non fosse persuasa della loro bontà intrinseca, ma perchè non ne aveva avuto il coraggio. Quando prendo in considerazione la seconda parte dell'art. 43, io rimango sorpreso dell'ardire della Commissione, la quale, a dir vero, lo ha mostrato ben grande nel proporre che vi possano essere rogiti stesi in lingua non italiana.

La Commissione ha dimenticato ciò che scriveva l'onorevole Ministro nella Relazione preposta al suo progetto, nella quale a pagina terza è detto:

« Depositario dei grandi interessi delle famiglie, il Notaro ha in mano le tradizioni della civiltà, poichè sotto l'egida della fede pubblica assicura i diritti dei viventi, e tramanda ai futuri insieme coi diritti, i costumi, la lingua, lo spirito, la fede e tutto ciò insomma che costituisce la vita d'un popolo. »

È detto chiaramente, o Signori, in questo paragrafo della Relazione ministeriale, che il Notaro tramanda ai futuri coi diritti, i costumi ed anche la lingua del popolo a cui appartiene, e mi duole che la Commissione abbia dimenticata questa nobile sentenza della Relazione ministeriale.

Io dissi che la Commissione aveva avuto un grande ardire, e dissi il vero; è questa la prima volta, o Signori che in una legge sul Notariato si ha il coraggio di proporre che i rogiti siano stesi in lingua straniera; e lo stesso Duca di Modena, Francesco IV, non tenero certamente nè della lingua, nè della nazionalità italiana, il quale, entrato in possesso, dopo la caduta del primo Napoleone, degli Stati Estensi, aveva con un decreto cancellato quasi tutte le vestigia della legislazione del Regno italico, quando nel 1815 pubblicava il Regolamento notarile, ordinava espressamente, nell'art. 61, in termini assoluti e senza alcuna eccezione, che gli atti notarili dovevano essere stesi e ricevuti in lingua italiana. Francesco IV di Modena, arciduca d'Austria, non ebbe il coraggio di cancellare o modificare la disposizione generale ed assoluta che era scritta nel Regolamento notarile del Regno italico!

Signori! Ricordiamoci che la lingua s'immedesima colla nazione; siamo gelosi di questo sacro patrimonio, e non vogliamo mai permettere che gli atti ufficiali siano scritti in lingua diversa dalla lingua italiana; ed io dubito altresì che la proposta dell'onorevole Commissione sia una proposta costituzionale, imperocchè leggo nell'art. 62 dello Statuto:

« La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. » — Domando, se i rogiti dei Notari possono essere scritti in lingua diversa da quella che è dichiarata dallo Statuto lingua ufficiale.

Non credo necessario di dovermi più oltre estendere su questo tema.

Ripeto solo che io ammiro il coraggio della Commissione, ma nutro fiducia che essa, pentita del troppo suo ardire, sentirà il bisogno di trattenere il volo a cui si sollevò, e vorrà acconsentire alla soppressione del paragrafo aggiunto all'art. 43, conservando integra e netta, in termini assoluti e generali la disposizione del detto articolo quale si legge nella prima parte:

« Gli atti notarili debbono esser scritti in lingua italiana. »

Presidente. La parola è al Senatore Lanzilli.

Senatore Lanzilli. Lo scopo dei quattro articoli che io mi propongo d'impugnare è il seguente:

Che l'atto autentico, l'atto notarile, possa stipularsi:

1. dagli stranieri, in lingua straniera non conosciuta dai notai nè da' testimonii, e con tuttochè gli stranieri non sappiano leggere e scrivere;
2. da' sordi illetterati, che per conseguenza non possono nè udire la lettura, nè leggere ciòchè abbia scritto il notaio;
3. da' muti, anche illetterati, che per conseguenza non possono nulla dichiarare al notaio;
4. da' sordo-muti, non esclusi i sordo-muti dalla nascita, cui l'avara natura, oltre aver negato i sensi precipui della comunicativa, negò benanche lo sviluppo mentale, la perfettibilità.

Senatore Conforti. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. L'articolo in discussione, non parla dei sordo-muti di cui ragiona l'onorevole Senatore. Bisognerebbe che prima si discutesse quest'articolo, e poi quello che ha messo in campo. Allora la cosa sarebbe regolare.

Senatore Lanzilli. Non ho inteso.

Presidente. Ella è entrata nella questione dei sordo-muti, mentre qui si tratta della lingua straniera. È pregato ad attenersi puramente a quest'ultima questione.

Senatore Lanzilli. Ma io ho provocato la deliberazione del Senato, per riunire questioni essenzialmente connesse. Dovrei tornare quattro volte sulla stessa cosa, giacchè ho avuto l'onore di dire che questi quattro articoli mettono capo in uno per ordine di idee comune a tutti.

Presidente. La questione dell'articolo 43 è questa: se si possa o no redigere atti notarili in lingua straniera.

La Commissione d'accordo col Ministero propone che si possa ciò eseguire quando i contraenti non conoscono la lingua italiana, e che la lingua straniera sia conosciuta dal Notaro e dai testimonii. Ecco qual è la questione, dunque limitiamoci a questa.

Senatore Lanzilli. E quando il Senato mi avrà rigettato la domanda di discutere tutti e quattro gli articoli, allora io mi uniformerò....

Presidente. Perdoni, Signor Senatore, non posso

confondere, come ho detto prima, la discussione dei quattro articoli e farne una discussione sola, bisogna discutere articolo per articolo. Dunque voglia attenersi alla discussione dell'articolo 43, e se ha delle buone ragioni riguardo agli articoli 44, 45, 46, le esporrà a suo tempo.

Senatore Lanzilli. Questo avverrà dopo che il Senato abbia rigettato la mia domanda.

Per ora non domando che la discussione della domanda di discutere insieme tutti e quattro gli articoli, dei quali ho bisogno per la vicendevoles loro influenza, e basterebbe che fossero semplicemente letti.

Presidente. Mi scusi Signor Senatore, ma la discussione che implicherebbe le disposizioni di quattro articoli, si vuol fare nella discussione generale. Se nella discussione generale accennando ai diversi articoli della legge, avesse abbracciato le disposizioni comprese in questi quattro articoli, la cosa sarebbe stata regolare: ma aprire ora una discussione generale per quattro articoli, esce dall'ordine delle nostre discussioni. Una volta esaurita la discussione generale sopra una legge, conviene che si discutano gli articoli ad uno ad uno: abbia dunque la compiacenza di parlare sull'articolo che è ora in discussione.

Senatore Lanzilli. Il torto sarà veramente dalla mia parte; ma io volevo la soddisfazione che il Senato si fosse pronunziato su quanto io chiedevo. Non è quindi Signor Presidente che io voglia insorgere contra la sua autorità....

Presidente. Questo no sicuramente.

Senatore Lanzilli. ma è perchè la legge ha stabilito che preceda la *discussione generale*, la quale però riferiscesi e comprende l'intero sistema della legge proposta, e questo voto della legge fu soddisfatto. Ciò non esclude che due o più articoli possano avere un nesso fra loro che obblighi a discuterli insieme: cosa tanto vera e già riconosciuta dal Senato, che la discussione degli articoli relativi giornalmente si rimanda da uno all'altro.

Io non pretendo già che ogni articolo non fosse più soggetto a parziali osservazioni: chi abbia da farle, le farà dopo. Ma siamo lecito argomentare da tutti e quattro, per quadruplicare la forza degli inconvenienti, opera inutile, se gli articoli controversi fossero approvati uno dopo l'altro: la discussione resterebbe compromessa.

Dunque finchè il Senato non decida, non posso rinunciare al vantaggio della discussione simultanea o complessa.

Presidente. Siccome ella ha bisogno di parlare sull'articolo 46 per dimostrare il suo assunto, ella può parlare anche su quest'articolo.

Senatore Lanzilli. Ringrazio la bontà del Senato, e particolarmente dell'on. signor Presidente.

È questione facilissima la mia, consistente, come bellamente e dottamente l'aveva già annunziato il Relatore della Commissione, discrepante dalla maggioranza,

trattandosi di vedere se l'autenticità sia compatibile con le stipulazioni descritte ne' quattro articoli, ma nei soli casi però che le parti non sappiano leggere e scrivere; e nel caso dello straniero, di cui gli articoli 43 e 44, il notaio e i testimoni non conoscano la lingua straniera; poichè ne' casi opposti, della scienza, della lingua o del leggere e scrivere, io accetto la proposta della Commissione.

In che consiste l'autenticità, o Signori? L'articolo 1315 del Diritto civile dichiara: « L'atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato nel luogo ove l'atto è seguito ad attribuirgli la pubblica fede. »

Tale definizione è stata ripetuta dallo stesso progetto in esame, coll'art. 38. « L'atto notarile è ricevuto dal Notaio alla presenza de' testimoni. » Intendendosi dunque ricevuta dal notaio, non l'atto il quale arrivò nella mani sue, bensì l'atto da lui stipulato; e le stipulazioni consistendo nelle dichiarazioni dalle parti fatte al notaio; indubitatamente sono autentiche, o munite di pubblica fede, le sole circostanze percepite dal notaio co'sensi propri.

E questa essenzialità è dichiarata espressamente non solo dal Codice napoleonico, e da tutti gli altri Codici che lo tradussero od imitarono, ma benanche nel Codice civile italiano nell'articolo 1317: « L'atto pubblico fa fede delle convenzioni e dei fatti seguiti nella presenza del Notaio, o altro pubblico ufficiale che lo ha ricevuto. » Dunque le dichiarazioni delle parti, non ricevute dal notaio, cioè non percepite da' sensi di lui formar possono un atto scritto anomalo; ma dire che tale atto sia autentico è menzogna, perchè in opposizione con quello dichiarato dall'articolo 1315 e 1317 del Codice civile, riconosciuto e rifermato dalla Commissione nell'articolo 38. Ma l'autenticità è tal cosa, che per unanime consenso di tutti i legislatori, dai quali fu introdotta ne' loro Codici, non bastano a crearla i sensi del notaio, e tutte le altre cautele imposte per assicurarne l'abilità e la moralità con sanzioni civili, disciplinari e penali; occorrono altri elementi non meno essenziali. Conciossiachè dopo che il notaio abbia scritto il percepito coi propri sensi, le parti devono percepire alla loro volta, se le percezioni del notaio s'identifichino colle proprie dichiarazioni, per escludere la possibilità non pure dell'inganno, ma eziandio del trasantire; ed ecco imposta la necessità della lettura dell'atto e della menzione di essa, come forme anche sostanziali. E neppure ciò basta: a provvedere sulle future collisioni, s'interponera tra l'uffiziale pubblico e le parti private più testimoni, come terzi i quali debbono essere in comunione perfetta dal principio alla fine di tutte le percezioni dell'uno e delle altre! E tutto ciò indipendentemente dalle prescrizioni accessorie o non sostanziali. Ecco l'autenticità: *tantum molis erat romanam condere gentem!*

Non è dunque da maravigliare, o Signori, che alle sole circostanze dell'atto fabbricato, per così dire, colle *percezioni comuni a tutti gl'interrenuti*, siasi conferito la pubblica fede, cioè l'incredibile potere di una credenza coatta e generale, e che la coscienza umana invece di ribellarsi alla coazione, abbiala spontaneamente accettata e plaudita e diffusa; prodigio assolutamente impossibile, se gli elementi della credibilità non fossero identici a quelli della sostanzialità dell'atto notarile.

Negazione di tale sostanzialità, sono le stipulazioni da me impugnate, che raffronterò rapidamente con essa: rinnovando prima la protesta d'impugnare solo le stipulazioni delle parti che *non sappiano leggere e scrivere*; e che la lingua straniera *non sia conosciuta dal notaio e da testimoni*.

Per l'art. 41, se le parti non conoscono la lingua del notaio, ed il notaio la lingua delle parti, la stipulazione sarà fatta per mezzo di un interprete, purchè vi siano due testimoni conoscitori della lingua straniera. È dunque l'interprete quello che *percepisce*.

Per l'art. 45, se alcuna delle parti sia interamente priva dell'udito, la stipulazione si esegue per mezzo di un interprete di *segni*. È dunque l'interprete quello che *percepisce*.

Per l'art. 46, se alcuna delle parti sia un *muto*, ed anche un *sordo-muto*, suppliranno due interpreti di *segni*, od un solo, se uno dei testimoni conosca la gesticolazione. Sono dunque gli interpreti di *segni* quelli che percepiscono.

Le quali stipulazioni hanno ciò di comune, che non è mai l'ufficiale pubblico quello che *riceve*, cioè *stipula* gli atti coll'aver udito le *dichiarazioni* delle parti, bensì l'*interprete* della lingua straniera o dei segni di sordi, muti e sordo-muti, com'è lo stesso *interprete*, e non l'ufficiale pubblico, che recita alle parti l'atto stipulato. Or domando, che cosa in tali stipulazioni avvi di *autentico*, secondo i principii prestabiliti, non disconfessati mai da nessuno dall'invenzione dell'autenticità sino a noi? Avvi questo: che congregati parti, notaio, testimoni ed interprete; quest'ultimo, dopo di aver parlato colle parti in certa lingua da esso notaio *non conosciuta*, abbia egli scritto il contratto che l'interprete attribuiva alle parti, dalle quali fu confermato dopo la lettura dell'atto dal medesimo fatto, *sempre per quanto asserì esso interprete*, ecc.

Avvi dunque di autentico la parte storica e materiale del piccolo dramma percepito dall'ufficiale pubblico; ma delle *dichiarazioni* delle parti stipulanti ed obbligate, in cui sta l'*essenza* dell'atto; e della loro accettazione espressa od implicita posteriore alla *lettura* datane dall'ufficiale pubblico, in che dimora la *pruova* del contratto, non avvi nulla, proprio nulla, per confessione dello stesso notaio (e questa parte è veramente *autentica*) di avere scritto e recitato quanto aveagli riferito l'interprete, ignaro essendo della lingua

parlata dalle parti. Mancò dunque l'autenticità proprio dove occorreva, e fallì allo scopo per la quale fu creata, cioè per la certificazione del contratto dichiarato e consentito da' contraenti. Al notaio, autorizzato ad attribuire l'autenticità alle convenzioni ed atti stipulati alla sua presenza, si vede surrogato un privato, ignoto, inconsapevole, senza garentia, non autorizzato, assai meno responsabile del notaio. Il quale d'altronde, dopo di essere stato sopraccaricato di studii, di esami, di sperimenti di sorveglianze e di prerogative, come depositario della fede pubblica, vede che della cosa depositata nelle sue mani dispone altri, spesso di nazione e mestiero bassissimi, e se stesso condannato quasi alla parte del pappagallo. Ed in nome di una *pubblica fede* in cui nessuno avrà più fede, vedremo la ricchezza mobile ed immobile trapassare da mano a mano!

E la dichiarazione dell'interprete (e sieno pure due o più) per dritto nostrale non è forse una semplice testimonianza scritta; e le testimonianze non di due o più, ma di cento e dugento persone equivalgono forse all'atto *autentico*? Al contrario: di cotesta roba non se ne ammette neppure nel tempio di Astrea per interessi trascendenti da lire 500; ed ammettendosi per valore inferiore, non hanno peso determinato, e restano in balla del criterio morale del giudice. Io non mi capacito come dominando simile trepidazione circa l'ammissione delle testimonianze, abbiassi a tenere per incrollabile la trasmissione di un patrimonio avvenuta per mezzo di un atto notarile in cui dal notaio, che non intese o non capì nulla, si scrisse: *ipso dixit*.

I difetti dunque comuni a *tutte* le stipulazioni attaccate transustanziano l'atto in guisa da poter valere per autentico per tutt'altro, che per le obbligazioni che si affermano consentite.

Ma ognuna delle stipulazioni escogitate per gl'infelici cui natura negò il senso necessario a stipulare apparisce provvisa di un'altro elemento di ripugnanza affatto proprio. Imperciocchè l'interprete degli stranieri almeno, conoscendo entrambe le lingue, cioè la straniera e la nazionale, può alterare la convenzione solo *dolosamente* o di proposito; perchè le interpretazioni *colpose* od *erronee fortuite* cagionate dalle differenze del frasario delle due lingue sembrano sbandite dalla familiarità dell'interprete con entrambi. Ma lo interprete dei *segni* del muto, del sordo e del sordo-muto, non deve tradurre da una lingua all'altra, conoscendole ambedue, bensì *divinare* i propositi di chi non parla, non sente, o non parla e non sente, dalla gesticolazione, la quale non è scienza, non arte, non ha regole, naturalmente imperfetta, equivoca, limitata a cose corporali, a bisogni personali e domestici, tal che pochi e poco presumono di saperne, incapace quindi di correzione, e finalmente, quello che più importa (e richiamo su di ciò tutta l'attenzione del Senato) essenzialmente trasmittitrice di semplici *congetture* più

o meno gravi secondo le circostanze, ma giammai della *certezza*, massime quella richiesta in chi obbliga *se stesso e gli eredi* suoi con contratti irrevocabili. E voi non ignorate, o signori, essere la pantomima un'arte antichissima, fornita di principii, di studii, di scuola e di esperimenti; i cui cultori progrediscono sotto il triplice impulso dell'abitudine, della mercede e del plauso: è destinata a rappresentare passioni violente e caricature sul teatro, dove tutto è apparecchiato ad aiutare l'intendimento degli spettatori, musica, scene, vestiario, titolo e congegnatura della favola; e gli spettatori stessi, almeno gli assidui, tengono scolpiti nella mente il significato de' gesti ripetuti dal mimico in tutte le ricorrenze dello stesso pensiero. E con tutto ciò, spesso non se ne capisce nulla, e talvolta il contrario del significato! Eppure all'*assertiva* di uno o due sedicenti divinatori de' pensieri altrui, non raccomandati da nessuna circostanza idonea, applicherebbersi la *fede pubblica*, per tanti secoli e da tante nazioni a stento concessa ai *fatti percepiti dal notaro co' proprii sensi e colle formalità imposte della legge*; delle quali formalità vedremo tra poco se concorrano nelle stipulazioni proposte.

Alle *dichiarazioni delle parti ricevute dal notaro* si è dunque sostituita l'*assertiva* dell'interprete non di lingua parlata, ma di *gesti e gesti* rivelatori della volontà delle parti sorde, mute, o sordo-mute!

Ma la meraviglia *crescit eundo*: poichè de' sordo-muti *dalla nascita* (compresi nella sanzione dell'articolo 46 del progetto che non li ha esclusi, e neppure ha riconosciuta la differenza tra costoro e gl'insorditi dopo lo sviluppo della ragione) non è mai netta e determinata la *volontà*, massime nel rapporto di dritti ed obbligazioni, per potersi rivelare con gesti: noto essendo non darsi *volontà* senza discernimento, nè il discernimento si sviluppa convenientemente senza la parola, nè la parola si apprende in altro modo se non coll'udito; mancato il quale dalla nascita, quasi alla fragile argilla mancato fosse il fiato animatore di Dio, hassi una creatura non solo imperfetta, ma benanche imperfettibile; perfezionandosi l'umana natura col mezzo altrettanto semplice che sublime della *comunicativa*; di che nessuno più dubita dopo le scoperte de' più arrischiati viaggiatori, e gli oracoli dei più grandi naturalisti e delle più famose accademie; oracoli e scoperte per le quali fu manifesto, che ai sordo-muti dalla nascita trovati nelle foreste della Lituania ed altri luoghi selvaggi ed inaccessi mancavano le idee astratte, le nozioni morali, ed ogni sentimento religioso.

Alla quale verità fece omaggio la sapienza legislativa nostrale cogli art. 92 e 93 del codice penale, dubitando del discernimento de' sordo-muti dalla nascita ed anche dall'infanzia *in qualunque età*; e per avventura constando del *discernimento* (si badi, discernimento dell'imputabilità di omicidii, furti ed altri reati, quasi

discernibili dai bruti) sostituisce alle puzioni ordinarie quelle che si applicherebbero *ai minori degli anni quattordici*.

Anzi, mentre da me non si è negata la stipulazione de' sordo-muti dalla nascita che sappiano leggere e scrivere, l'articolo 93 dello stesso Codice penale, non ostante la scienza del leggere e scrivere, diminuisce sempre la pena, e credo sapientissimamente. Staremo a vedere però come in autonomi o cretini, ne quali la legge penale trova incerto il sentimento della immoralità degli assassini, l'interprete de' gesti, a forza di gesti saprà estrarre da loro nozioni del dritto civile positivo, regolatrici della successione legittima, dei testamenti, dei contratti e simili, conformemente al regolamento del Notariato.

Nè poi della dichiarazione delle parti, percepita dal notaro co' proprii sensi, furono i legislatori soddisfatti, ma chiesero da vantaggio tanto la *lettura* dell'atto compilato dal notaro, affinchè le parti anch'esse *percepissero* coi sensi propri la conformità o difformità colle proprie dichiarazioni; quanto la presenza dei testimoni affinchè *percepissero* anch'essi e la dichiarazione delle parti e la recitazione del corrispondente atto compilato dal notaro. Cosicchè la certezza legale è propria solamente de' *fatti percepiti da' sensi di tutti gl'intervenuti*. Ma coi sordo-muti non ve ne sono sensi, e quindi percezioni, eccetto nell'interprete; e i testimoni, al pari del notaro, devono contentarsi di vedere gesticchiare: ciocchè veramente e solamente è autentico secondo il diritto civile.

In ultima conclusione; l'autenticità la quale consiste nelle cose percepite da' sensi dell'uffiziale pubblico e di tutti gl'intervenuti nell'atto potrà verificarsi nel solo *intervento materiale*, ma non mai nella *convenzione* od *atto* stipulato o non stipulato, dove principalmente ed indispensabilmente occorreva: il disporre il contrario di quel che veramente è, suona menzogna; e l'imporre al pubblico la credenza discredita la legge, urta la coscienza universale ed indebolisce l'autenticità. Nè temerò io al cospetto di un altrettanto dotto che venerando Senato, insorga la obbiezione, non essere vietato transustanziare al bisogno l'autenticità alla stessa mano da cui fu creata o naturalizzata; trattandosi non di quella parte della legislazione variabile colle circostanze, all'arbitrio deferita del legislatore, e quindi appellata *arbitraria*; bensì di quella estratta dagl'intimi ed inviolabili rapporti delle cose, quale appunto è l'attribuire la *fede pubblica* ad avvenimenti attestati *nel modo da persuadersene* la pubblica coscienza.

Iudubitatamente la maggioranza della sapientissima Commissione vide l'incoerenza; ma fu strascinata dall'ansia di attirare nell'ospite patria nostra i viaggiatori esteri; e quindi rendere a' sordi l'udito, a' muti la parola, ed a' sordo-muti parola e udito e discernimento e volontà e tutto.

E nessuno ardirebbe indietreggiare alla vista di tanti

prodigii, se fossero possibili. Ma primamente se i casi rari e straordinari non meritano mai previsioni legislative, non havvi cosa meno frequente e più straordinaria di quella di viaggiatori, che ricchi o negozianti essendo, per aver bisogno di contrattare o disporre, non conoscano la favella italiana, cioè del paese in cui si recano, non provvisti, ma consapevoli di non saper leggere e scrivere neppure nella favella propria. Chi più di costoro meriterebbe il ricordo: il dritto civile riguarda i vigilanti? Nè il provvedere o no a simili originalità potrà nè ora nè mai accrescere o diminuire il nostro commercio: può bene al contrario scandalizzare gli esteri, ed anche turbare gl'internazionali rapporti, il caso di uno straniero in danno del quale risulti un contratto stipulato nel modo proposto, modo affatto nuovo, e noto solo in Italia.

Agli infelici poi, cui la crudele natura non volle dare uno o più sensi, disconvengono naturalmente le cose per le quali occorre il ministero appunto del senso o de'sensi mancanti. Sarà un grande infortunio: e fosse l'unico da passare in pace in questa lagrimosa valle! Ma l'autenticità non sembra essere assolutamente necessaria a viaggiatori forestieri, nè a'sordi, a'muti e sordo-muti, che senza di essa vissero e vivono in tutte le nazioni, da nessuna delle quali furono abilitati a consentire atti autentici, non escluse nè la giuristica Francia, nè la dotta Germania, nè l'umanitaria Inghilterra: dove certamente prevalse, non meno che in Italia come vedremo tra poco, il timore (che nessuno chiamerà fantastico) di non favorire gran fatto i muti, i sordi e sordo-muti, l'improntare del sacro suggello della fede pubblica i contratti da essi, o meglio in loro nome stipulati con chi vede, ode, parla, legge, scrive, ed è fornito dalla nascita di sano discernimento e giudizio pratico. Consta per lo meno aver così pensato l'Italia, (se l'Italiano Codice tanto meritamente celebrato anche fuori, e cui tributarono i proprii lumi tutti gli ordini dello Stato, i magistrati, le università e tante commissioni collaboratrici, e fu preceduto da tanti progetti ministeriali), provvide alla mancanza de' sensi solamente quando poteasi e necessitava; come negli art. 103, 310 e 741 del Codice Civile; 92 e 93 Codice penale; 212 e 213 proc. civ; e 91, 92, 93, 94 procedura penale.

I quali articoli di fatto facilitano allo straniero, sappia o no la lingua italiana, il massimo de' contratti, il matrimonio, che la simpatia o l'interesse può consigliare in un attimo ed imprevedutamente e con profitto dello Stato: ai difettosi di uno o più sensi assegnano due maniere di testamenti; perchè il disporre de' proprii beni per dopo la morte costringe a blandirne il proprietario ancora in vita; il quale d'altronde in mancanza di eredi legittimi non cessa di essere operoso per difetto di futuri rappresentanti: dichiara il sordo-muto ed il cieco dalla nascita *inabilitato* di dritto pervenuto che sia alla età maggiore; e così alle insidie derivanti da inconsulte non meno che bugiarde stipulazioni sostituisce l'assistenza

di un curatore da nominarvi dal consiglio di famiglia o di tutela, ordinariamente scelto dalla classe de' giureconsulti, i cui oracoli per conseguenza formeranno il miglior commentario delle rivelazioni dell'interprete, ed in ogni caso potrà salvare l'inabilitato dal pericolo di un contratto od atto nocivo: non ricusano in materia civile o penale le testimonianze fatte per mezzo d'interpreti, ma invece di covrirle coll'egida profanata della fede pubblica, le relegano tra le *congetture*, ammettono la prova contraria, e tutto confidano alla libera coscienza del giudice o del giurato: non dichiarano impossibile nel sordo-muto dalla nascita il discernimento, ma scarso *in tutte l'età*, e pari a quello de' minori degli anni 14, o degli anni 18.

E gl'italiani Codici non parlarono d'altro, come de' contratti ecc. tra perchè nella impossibilità di apprestare un soccorso vero e sicuro, era meglio i sordo-muti restassero all'ombra del governo domestico, o tra le braccia della pubblica e privata commiserazione, per tanta ora goduta, ed in ogni evento aveano provveduto abbastanza l'interdizione, le azioni del Pubblico Ministero civile, e le regole della capacità, la quale in esseri tanto imperfetti ed indefinibili, è studiata meglio nell'atto medesimo controverso, che *a priori*.

Deliberato e razionale dunque sembrami, o Signori tanto la parola quanto il silenzio del Codice, non ha guari dalle S. V. approvato; e nessuno credo si attendeva di vederne scompagnare l'aureo sistema con regolamento notarile, destinato a concorrere ubbidientemente alla *esecuzione* del Dritto civile.

Ma i sordi, i muti, i sordo-muti come vivranno? E non progrediranno mai? Vivranno come vissero sinora in Italia ed in tutti gli altri Stati del doppio emisfero del gran pianeta, che si chiama mondo: ed impotenti a tutto prevedere e tutto regolare, consoliamoci col ricordarci che le società civili nacquero prima de' Codici; e quindi dove la legge abbandonaci, supplisce l'istinto reditivo. E progrediranno ancora questi figli della sventura innata; ma non per mezzo di stipulazioni pericolose, bensì moltiplicandone le scuole, e sottomettendoli ad istruzione obbligatoria, oltre il resto che saprà inventare non l'avventata e cieca utopia, ma il paziente non meno che inesorabile senno de'gl'italiani.

Io dunque domanderò la soppressione di quella parte de' quattro articoli che riferiscesi agli stranieri che parlino una lingua ignota al notaro ed a' testimoni; ed a' sordi, ai muti, ed a' sordo-muti che non sappiano leggere e scrivere.

Condizionatamente poi proporrò un emendamento, affinchè nel caso della negata soppressione, il Senato autorizzi i giudici competenti ad ammettere in simili stipulazioni anomale la prova contraria, indipendentemente dalla querela di falso, resa inutile dalla impossibilità di convincere un interprete de' segni del sordo-muto: la coscienza del giudicante non troverebbe giammai la *certezza* fondamentale della condanna.

Senatore **MUSTO**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio.** Signori, sull'articolo in discussione dirò poche parole, farò brevi osservazioni, non toccherò alla sostanza, parlerò della forma; applaudirò alla sostanza delle disposizioni legislative e solo noterò qualche inesattezza nella locuzione.

Non farò alcuna proposta ed abbandonerò tutte le mie osservazioni alla saviezza del signor Ministro, dei signori Senatori componenti la Commissione, ed anche alla saviezza dell'onorevole Senatore Chiesi per la parte in cui avrò il dispiacere di dissentire da lui.

L'articolo 43, solo che sia in discussione, contiene una regola ed una eccezione. Nel principio contiene la regola che conserva e prescrive la lingua italiana in tutti gli atti notarili; nel capoverso contiene una eccezione pel caso in cui le parti non conoscano la lingua italiana; in questo caso si può rogare l'atto in lingua straniera.

Qui comincio a manifestare il mio dissenso coll'onorevole Senatore Chiesi. Egli vuole la regola e non l'eccezione, ed alla regola vuole applicato il più assoluto ed indispensabile rigore. Egli vuol cancellare l'eccezione, vuole cioè la parola di cui tanto abbiamo disputato, vuole cancellata l'eccezione alla legge.

A me pare che la regola è piena di sapienza e di dignità, e l'eccezione piena di sapienza e di umanità.

L'onorevole Senatore Chiesi ha citato esempi di ordini e leggi appartenenti a tempi non lontani, ma prega l'onorevole Senatore a considerare che nel brevissimo giro di pochi anni, i piroscafi, le strade ferrate, i telegrafi elettrici hanno trasformato il mondo, e viepiù hanno trasformato l'Europa.

Comincia un nuovo ordine di cose, tutto si avvia verso la unificazione delle genti, alla costituzione di una sola famiglia, di quella famiglia, di cui parlò Cicerone, che più che il luogo dove siamo nati, abbraccia il mondo; quella famiglia, i cui rapporti internazionali dell'uomo verso l'uomo sono come di fratello a fratello. Se cancellate l'eccezione, non si potrà più soddisfare pienamente al nuovo ordine di cose, ai doveri della presente civiltà, ai doveri di ciò che una Nazione si pregia di fare verso un'altra Nazione, ai doveri assoluti di una Nazione verso l'umanità. Franca-mente, io credo che ciò non si debba fare.

Io amo la lingua italiana, ne sono vago, ne sono superbo. Duolmi che il primo indirizzo dei miei studi non mi abbia dato modo di studiarla più profondamente e di saperla meglio, duolmi che le altre vicende della mia vita pubblica l'abbiano continuato a impedire.

Ma se amo la lingua, amo anche gli altri doveri, dei quali dobbiamo altamente onorarci, massime dopo che abbiamo sancito l'articolo 3 del nuovo Codice Civile, ove dice, « lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini. »

Quando leggo quest'articolo mi sento grande nel mio paese, mi sento pieno di nobile orgoglio, dico a me stesso noi con questo articolo siamo ridivenuti primi fra gli altri, noi diamo il primo esempio di questa gloriosa filantropia, noi primi diamo un colpo di morte agli odiosi dritti dell'albinaggio, noi insomma con questo articolo ci abbiamo affratellato il mondo ed abbiamo fatto dell'Italia una patria cosmopolitica.

Con questo articolo noi diciamo agli stranieri: venite venite in casa nostra e vi sembrerà di non esser usciti dalla vostra: venite, noi vi accogliamo come in famiglia, noi più che ospitalità ed amicizia vi offriamo cittadinanza e fratellanza.

Ma cosa diranno essi se venuti, credendo alla fede di questa promessa, se credendo di essere come noi nell'esercizio di tutti i dritti civili, trovano che arrivati tra noi restano segregati dai commerci umani, e che lungi dall'acquistarvi l'esercizio dei dritti civili vi perdono quello intangibile dai dritti naturali? Non grideranno essi alla nostra impostura ed alla nostra vanità? Non grideranno essi di aver loro tolto con una mano la cosa offerta coll'altra? Non grideranno di aver noi loro tolto i loro dritti colla fallace promessa dei nostri?

La terra d'Italia, terra dei fiori, il cielo d'Italia, cielo dell'armonia ispira la voglia di fermarvi a molti stranieri che avevano soltanto l'idea di percorrerla. Costoro sentono il bisogno di fare una o più compre, di stipulare una locuzione, di fare altri atti della vita civile. Essi soli hanno il diritto di sapere e determinare quali obbligazioni promettono, quali obbligazioni acquistano. Essi soli possono misurare assennatamente la forza degli oneri che s'impongono, ed il valore dei diritti che ne devono essere il corrispettivo.

Ma se la nostra legge interdica loro l'uso della propria lingua, tutte le cose sovraddette, che sono loro indispensabili, diventano loro impossibili, e noi riduciamo alla condizione di straniero e di esule colui, che col nostro Codice avevamo solennemente chiamato concittadino e fratello.

Purtroppo anche in mezzo ai piaceri ed alle delizie di un viaggio può sopravvenire un morbo mortale, ed il viaggiatore trovarsi all'orlo della tomba ed alle ultime ore della vita. Il suo cuore sente il bisogno di mandare un ricordo, una parola d'affetto ai suoi amici, di assestare qualche affare di coscienza, di soddisfare alla pietà di padre o di figlio, di dare l'estremo doloroso addio alla casta ed amata compagna di tutta la sua vita. Ma interdettogli l'uso della sua lingua, gli rimane tutto ciò interdetto, e la nostra gloria d'inudita ospitalità verso uno straniero che viaggia, si convertirebbe in biasimo di barbarie e di inumanità inudita verso uno straniero che muore.

Dunque sono vago e superbo della lingua italiana, godo che essa sia bella, ricca ed ornata, amo in essa una parte delle glorie patrie, e sono lietissimo che la

legge la tenga all'altezza della sua dignità e le renda solenne culto d'onore e di affetto. Per questi motivi, sottoscrivo ed applaudo alla regola generale che la consacra in testo necessario e vitale dei nostri atti notarili.

Ma amo pure la gloria patria imperitura, alla quale ci dà dritto l'articolo terzo del nostro Codice civile, amo che l'Italia serbi il glorioso titolo di antesignana nell'aver cancellato ogni minima traccia del barbaro albinaggio; amo che non lasci di essere patria cosmopolitica delle genti, e di quanti stranieri mettono il piè sopra la sua terra, e sollevano lo sguardo al suo cielo tanto da Dio benedetto.

Io sottopongo queste mie idee al benigno apprezzamento dell'onorevole Senatore Chiesi, e passo ad altre osservazioni.

Le mie osservazioni si limiteranno alla locuzione, ad alcune parole dell'articolo; ecco quali sono: « Gli atti notarili debbono essere scritti in lingua italiana. »

Lette queste parole, nasce in me l'idea, la persuasione che la lingua italiana è la sola lingua degli atti notarili, e che essa ha superiorità sopra qualunque altra lingua.

Leggo poi il principio del capo verso, così concepito: « quando le parti non conoscano la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera semprechè questa sia conosciuta dai testimoni e dal Notaro. »

A questo principio nella parte sostanziale si riferivano le parole che avevo udito testè, e non posso che rinnovare i miei plausi. Ma questo, per la sua forma non mi lascia pienamente soddisfatto.

Mi fisso su due parole; una è la parola *può*; l'altra, la parola *rogato*.

La parola *può*, racchiude quest'idea di una facoltà e non esclude quella della superiorità, che io concepì nel principio dell'articolo.

Ma vengo alla parola *rogato*.

L'atto del rogito è la parte più importante che compie tutto quanto concerne la sostanza, la forma e la solennità dell'atto.

Dunque la lingua, nella quale si è detto di concepire il rogito, è quella che acquista superiorità sopra l'altra. Mi pare dunque che vi sia dissenso fra il principio dell'articolo ed il principio del capoverso. Io già dissi che capisco la forza della necessità che lo straniero che non conosce la lingua italiana, abbia facoltà di esprimersi in lingua sua, onde ricorderò che io parlò della forma e non della sostanza.

Mi pare poi che sia degna di maggiore attenzione la locuzione dell'articolo nell'ultimo inciso « In tal caso dovrà farsi di fronte all'originale, la traduzione in lingua italiana. »

« In tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altro saranno sottoscritti come è stabilito nell'articolo 41. »

Qui mi fermo sulla parola *originale*: grammaticalmente essa soddisfa allo scopo, giacchè quando si traduce un testo in altra lingua, la traduzione resta come copia del testo, e quindi sta la parola *originale*, ma legalmente, e considerate bene le circostanze in cui siamo, mi pare che sia una grande improprietà. Siamo in Italia, dunque suppongo che il primo scritto sia italiano, e suppongo ciò che è più naturale, che ciascuno scriva prima nella sua lingua: ora, l'atto originale è il primo scritto, quindi parmi che il vero originale sia il testo italiano; ma qui l'atto originale italiano figura come traduzione, prende aspetto e carattere di copia. Dunque mi pare che una dissonanza esista: e che questa dissonanza potrebbe essere facilmente tolta: e che questa dissonanza potrebbe essere facilmente tolta: di mezzo se a vece di lasciare l'inciso come è concepito, si dicesse: *In questo caso deve porsi di fronte il testo straniero al testo italiano*. Parmi che questa sostituzione salverebbe la sostanza delle cose e la proprietà delle parole. Salverebbe la sostanza perchè la facoltà data allo straniero rimarrebbe piena ed immutata. Salverebbe la proprietà delle parole, perchè veruno dei testi è copia dell'altro, ed entrambi rimarrebbero testo originale.

Io dico che l'uno e l'altro rimane testo originale; e perchè? Perchè l'uno e l'altro dovendo ricevere tutti i caratteri dell'originale, come è la sottoscrizione di tutte le parti, dei testimoni e del Notaro, mi pare che non sia logico il dire che uno è copia dell'altro, ma l'uno e l'altro è testo originale, ricevendo entrambi tutti i caratteri dell'originalità. Del resto, ho detto e ripeto che io non fo alcuna proposta, e che rimetto tutto alla saviezza del Senato.

Paesidente. La parola è al Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Comincerò dal domandare al Senato, se posso convenevolmente prendere la parola sopra un oggetto di tanta importanza, e sul quale mi si dice che è già stata presa una risoluzione di rimando alle disposizioni transitorie.

Io avrei avuto in animo di appoggiare la proposta della Commissione all'art. 43 del progetto di legge; se esso crede che vi sia preclusione al parlare, io non parlerò; se crede che si possa ancora entrare in materia, dirò all'appoggio di questa proposta alcune cose che mi paiono di qualche importanza, perchè sono circostanze mi fatto, ed invocherei la solita indulgenza del Senato, perchè voglia ascoltare poche, tranquille, e spero, fondate parole, perchè, ripeto, appoggiate a fatti.

Aspetto che la Commissione mi dia una risposta, non volendo per nulla sconvolgere l'ordine della discussione.

Per cause indipendenti dalla mia volontà, non ho potuto essere presente, quando si trattò di questa proposta al principio della seduta e non vorrei, dico, turbare per nulla l'ordine della discussione.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione, per

abbreviare la discussione sopra la petizione del collegio dei Notari della Valle d'Aosta, ha detto che avrebbe proposto un articolo, il cui tenore, spero lo conoscerà già l'onorevole Senatore Sclopis, ed è tale da non poterlo inserire dopo l'articolo 43, ma troverebbe posto fra le disposizioni generali transitorie, vale a dire in ultimo; ed il signor Ministro nell'udire questa dichiarazione della Commissione, ha detto che si riserbava per allora le sue osservazioni su questa proposta.

La cosa è rimasta in questi termini, ed ora sta al Senato il deliberare se debba procedersi immediatamente alla discussione sopra il contesto di quell'articolo, oppure differirla ad altro giorno.

Senatore Sclopis. La cosa essendo in questi termini, io non so se debba . . .

Molte voci da varie parti. Parli, parli!

Senatore Sclopis. Io ringrazio il Senato della benevolenza sua nell'accordarmi di prendere ora la parola.

Il secondo comma dell'articolo 43, contempla il caso in cui uno straniero voglia stipulare un atto in Italia in lingua straniera, ed ivi si stabilisce molto opportunamente la priorità, direi della lingua italiana sulla lingua straniera, e la necessità della traduzione nell'italiana.

Questo è per gli atti che si fanno in terra italiana dove si parla l'italiano.

L'aggiunta poi che ha proposta la Commissione, si riferisce ad un oggetto molto più importante, si volge cioè all'oggetto di un principio, non dirò, di nazionalità, ma di abitudini inveterate in varie popolazioni che stanno a pie' delle Alpi, che segnano il confine d'Italia verso occidente.

Dico che non è questione di nazionalità, perchè appunto in quelle valli, di cui intendo parlare, si sono combattute serie guerre, si sono svolti gravissimi avvenimenti, e si è fatta disperata difesa per l'indipendenza dell'Italia, quando l'Italia non era unita, ma era raccomandata a possente Principe, ed a volontà energiche di disgiunte provincie.

Parlo, o Signori, di quelle parti, nelle quali si è combattuto nel secolo scorso la battaglia dell'Assietta che ha sicuramente impedito l'intervento straniero in Italia.

Rammentate, o Signori, tutto il sangue sparso nella valle d'Aosta per difendere quelli, che si possono chiamare i posti avanzati della fortezza nazionale.

Senatore Miniscalchi. Domando la parola.

Senatore Sclopis. Ma la lingua è abitudine inveterata in un popolo, e forma in certo modo il suo patrimonio. La lingua è una necessità; la lingua è un ricordo, la lingua sicuramente è una parte di proprietà di cui sono gelosissimi coloro che ne usano una speciale.

Per le configurazioni tracciate dalla natura, le Alpi che cingono l'Italia da quella parte, hanno ai loro piedi, nelle loro valli una popolazione che, sommata insieme,

si alza a più di centomila abitanti. Tengono questi i posti più importanti in caso di guerra. Io desidero che non avvenga, ma quando si dovesse ritentare la sorte delle armi, tutta la gente d'Italia dovrebbe accorrere colà, e vi troverebbe fratelli devoti, amici sinceri.

In queste valli, si parla francese, non sarà un pretto francese, ma sono dialetti che nel fondo sono francesi.

Prendete da Fenestrelle, andate fino alla Valle d'Aosta, e troverete dappertutto nelle valli più remote, in que' recessi di monti, l'uso della lingua francese, ma non ne troverete solo l'uso, ma ben'anco l'esercizio autorizzato dalla legge. Colà gli atti pubblici si fanno in francese; nella Valle d'Aosta, nella Valle di Oulx, i contratti si stipulano in francese, ivi i Tribunali amministrano la giustizia in francese, l'esercizio del culto, come i catechismi e le prediche, si fanno nella stessa lingua; tutto si fa in francese. Sicuramente non si è dimenticato di cominciare ad introdurre in quelle valli qualche cognizione di lingua italiana, ma si deve andare lentamente, e si debbono evitare i pericoli di risentimenti gravi. Non è gran tempo, Signori, che si volle nella Valle di Aosta forzare in certo modo l'istruzione elementare coll'obbligare particolarmente ad insegnare l'italiano; e che ne avvenne? Tale fu il risentimento, che si destò in quelle popolazioni, che il Governo dovette cedere; tale fu il risentimento, che un augusto Principe, si recò in que' luoghi, ad atutare le irritazioni e conciliare gli spiriti.

In questo complesso di circostanze non scorgiamo noi una necessità di adottare come disposizione di legge che si mantenga l'uso della lingua, nei modi in cui si trova attualmente? Ma si dirà: l'uso simultaneo della lingua italiana e francese, era permesso dallo Statuto; ma quando fu ceduta la Savoia, con altra legge, la lingua del Parlamento divenne esclusivamente italiana. Ciò è certo, ma non esclude che la necessità delle cose esiga, che per que' distretti si continui l'uso del francese e se ne mantenga l'esercizio ufficialmente.

Con ciò non crediate, o Signori, che io voglia in qualche modo rallentare il mutamento che porterà lo studio della lingua italiana in quei paesi, dove colla facilità delle relazioni, colla prontezza delle comunicazioni di cui anche testè parlava l'onorevole Senatore Musto, si verrà a capo di avere un uso sufficiente di lingua italiana, purchè giudici, sacerdoti e notari possano scrivere in modo da intendersi fra loro, da farsi intendere dai loro conterranei. Ma frattanto, se per una questione che appena potrà chiamarsi accademica, ma che sarebbe eminentemente impolitica, si dovessero costringere quelle popolazioni a smettere gli antichi usi e ad assoggettarsi a tal cosa che sarebbe insopportabile, perchè una popolazione, che non ha colpa se non possiede una lingua, non può essere costretta a celebrare i suoi contratti, a consacrare le sue transazioni civili in una lingua che non conosce, dico che si correrebbe

gravissimo rischio e si commetterebbe una grande ingiustizia.

Credo che in altre parti d'Italia, altre popolazioni vi sono che si trovano a un dipresso nelle condizioni di cui vi parlava; ma siccome desidero di esser breve, perchè penso che questa materia, raccomandata alla sapienza del Senato, sarà sviluppata dall'intelligenza dei Colleghi in modo da non richiedere più larga espressione di parole, io mi limiterò a raccontarvi un caso antichissimo di legislazione. Si è trovato, non sono molti anni, un frammento di leggi longobarde, tradotte in greco per uso nel Regno di Napoli delle popolazioni, le quali, greche di origine, conservavano la loro lingua ed i loro usi. Sottoposte allo scettro dei Longobardi, imparavano le leggi di Rotari e di Liutprando con la lingua loro particolare.

Veduto dunque che è antica questa tolleranza in Italia, non vi è bisogno di invocare maggiormente la storia là dove la ragione parla. Se voi volete un argomento di più, io dirò: v'è una grande ed importante considerazione politica di cui permetterete che io non isviluppi qui le ragioni.

(Segni di adesione).

Senatore **Miniscalchi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miniscalchi**. In aggiunta a quanto si dottamente ed opportunamente ha detto l'onorevole Senatore Sclopis, mi sia permesso ch'io dica poche parole.

Mi pare che alle popolazioni delle quali parlava l'onorevole collega, abbiansi ad aggiungere gli Albanesi delle Provincie meridionali, i cost detti Cimbri delle provincie di Verona e di Vicenza, ed i 30 mila Slavi circa che abitano la parte montana delle provincie del Friuli. Io trovo quindi che il voler togliere a queste popolazioni, molti individui delle quali non intendono l'italiano il far uso negli atti Notarili della loro lingua natia, sarebbe veramente atto ingiusto, illiberale, ed impolitico.

Senatore **Miraglia**. Sarò brevissimo dopo quello che hanno detto gli onorevoli preopinanti.

A me pare che la questione si trovi anche pregiudicata dalle discussioni tenute in occasione della legge organica giudiziaria.

I pubblicisti hanno disputato sulla lingua ufficiale negli atti autentici. L'articolo 62 dello Statuto dice: « La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, ed in risposta ai medesimi ».

Qual'è la lingua ufficiale delle autorità giudiziarie? In Napoli per espressa disposizione delle due leggi organiche del 1817 e 1861 era la lingua italiana, perchè la lingua nazionale dev'essere propria delle sentenze emanate da un potere, che nel territorio della nazione esercita giurisdizione. Ma quando si dovè de-

venire alla unificazione legislativa, si discusse a fondo nel seno della Commissione, se dovesse rimaner ferma la disposizione della legge napoletana sulla lingua ufficiale delle autorità giudiziarie, e la maggioranza opinò di eliminarsi tale disposizione, anche perchè in Italia sonovi Collegi giudiziari e preture, che adoperano negli atti la lingua francese. Non essendovi adunque testo di legge che stabilisca la lingua ufficiale del potere giudiziario, non saprei se gli onorevoli miei potenti oppositori Senatori **Vigliani**, **Conforti** e **Poggi**, membri della Commissione, che meritamente occupano posto altissimo nella Corte di Cassazione, potessero annullare una sentenza scritta in lingua francese dalla Corte d'Appello di Firenze deguamente presieduta dall'altro mio valoroso avversario signor Senatore **Marzucchi** che è pur membro della Commissione.

Stando così le cose, come si può negare alle parti il diritto di far rogare l'atto autentico in lingua straniera conosciuta da esse, dal Notaro e dai testimoni? Se gli stranieri non possono negare che nella legislazione italiana trovano le più larghe guarentigie, come si potrebbe loro negare il beneficio di far distendere nella propria lingua un atto autentico, che dovrà ricevere la sua esecuzione nel paese nativo?

Se in Francia si è molto scritto per sapere se fosse nullo un atto notarile non scritto in lingua francese, e tuttora *sub judice lis est*, ricordisi qual era il diritto pubblico della Francia, quando fu pubblicata la legge del ventoso anno XI. Nè mi duole di leggere nella Relazione a pagina 32, che per le leggi precedenti l'atto scritto in lingua straniera era colpito di nullità; perocchè è da osservarsi che se per l'articolo 12 della legge napoletana del 23 novembre 1819 si doveano gli atti autentici scrivere in lingua italiana, tale disposizione non era a pena di nullità, non ritrovandosi tale articolo menzionato tra quei prescritti a pena di nullità.

Sarebbe adunque un regresso e non un progresso il sistema prevalso nella Commissione, e sperando che il Senato, riconoscendo la necessità di non dover costringere le parti che prescelgono una lingua ad un'altra per regolare i loro negozi, propongo sia sostituito all'art. 43 il seguente di già studiato dalla Commissione, cui ho avuto l'onore di comunicarlo sin da ieri per corrispondere al gentile invito dell'onorevole Relatore.

« Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

« Possono però le parti valersi di una lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta da esse, dal Notaro e dai testimoni; ed in tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, com'è stabilito nell'art. 41. »

Senatore **Lanzilli**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore **Chiesi**.

Senatore **Chiesi**. Ho chiesto la parola per fare una brevissima osservazione all'onorevole Senatore **Musio**,

il quale con quella gentilezza ed eloquenza che gli è propria ha combattuto la mia proposta.

L'onorevole Senatore Musio non si peritò dall'affermare, che l'eccezione stabilita nella seconda parte dell'articolo 43 è piena di sapienza e di umanità. Egli per giustificare la sua asserzione, diceva: le ferrovie, il telegrafo, hanno trasformato il mondo, il quale tende a formare delle diverse nazioni una sola famiglia. Io risponderò all'onorevole Senatore Musio che le ferrovie ed il telegrafo non potranno mai cancellare i confini segnati dalla natura tra le diverse nazionalità. Sia pur vero che questi mezzi, la cui scoperta dobbiamo alla potenza dell'ingegno umano, servono ad affratellare sempre più tra loro le diverse nazioni, e forse a rendere un giorno impossibili le guerre; ma le nazionalità dei popoli, che si fondano nella razza, nella lingua, nel sito, non potranno mai essere distrutte, imperocchè la natura stessa le ha create, non l'arbitrio e l'opera dell'uomo.

Io dico anzi, che oggi più che mai, dopo che l'Italia ha potuto costituirsi in un sol Regno, dobbiamo essere gelosi della nostra lingua, la quale dopo l'unità di governo, d'armi e di leggi, è quella che serve il più a rendere stretta e compatta l'unità della nazione.

L'onorevole Senatore Musio diceva: sono amante e tenero anch'io della lingua italiana, e di ciò tutti sono convinti, sapendo quanto egli sia erudito nelle lettere italiane, e latine; ma egli aggiungeva di essere anche penetrato dei doveri del cittadino e ricordava l'articolo 30 del Codice Civile che stabilisce:

« Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini. »

Noi, egli vi diceva, invitiamo gli stranieri a venire in Italia e dichiariamo loro che li mettiamo a parte dei diritti civili di cui noi godiamo; e non sarà dunque giusta e piena di civile sapienza l'eccezione stabilita nella seconda parte dell'art. 43 di cui ora si parla?

Ma, o Signori, gli stranieri che vogliono godere dei nostri diritti civili si adattino ancora ad imparare la lingua italiana. Gli Italiani che girano nelle diverse parti del mondo, sono costretti anch'essi a dover parlare le lingue straniere per essere intesi, trovando difficilmente chi parli e conosca la lingua italiana.

Dunque l'argomento addotto dall'onorevole Senatore Musio non può essere tenuto in gran conto per respingere la mia proposta e per appoggiare la eccezione stabilita dalla Commissione nella seconda parte dell'art. 43.

L'onorevole Senatore Musio, vi diceva ancora, che non ammettendosi la proposta della Commissione, lo straniero che si trova in Italia, potrebbe restar privo della facoltà e della consolazione di disporre delle sue cose per atto d'ultima volontà. Ma l'onorevole Senatore Musio in quel momento dimenticava che lo straniero ha il mezzo legale del testamento olografo, rico-

nosciuto dal Codice civile, e che non ha bisogno d'un atto Notarile chi vuole disporre delle proprie sostanze e trasmetterle ai suoi successori con atto d'ultima volontà valido ed efficace.

Io mi limito a queste poche considerazioni in risposta a quelle fatte dall'onorevole Senatore Musio, e dichiaro d'insistere nella proposta soppressione della seconda parte dell'art. 43.

Presidente. L'onorevole Senatore Lanzilli insiste ad aver la parola.

Senatore Lanzilli. Unicamente a scanso d'equivoco. Si ricorderanno gli onorevoli Colleghi che da me non s'oppugnava affatto l'ammissione di una stipulazione scritta in lingua straniera, ma conforme all'articolo 42, cioè quando questa lingua sia conosciuta dal notaio e dai testimoni, appunto com'è detto nel progetto della Commissione. Non chiarii oltre la questione, perchè risulta risolta dalla costituzione. Infatti vi è detto che la lingua ufficiale delle Camere è l'italiana, salvo il caso che vi fossero Francesi. Dunque la necessità di stipulare o di parlare ufficialmente la lingua italiana parmi limitata dalla legge. Laonde negli ordini inferiori si potrà stipulare nella lingua italiana, e quando vi sono Francesi anche in lingua francese, purchè non conoscano la lingua italiana. Però nel caso che si dovesse mettere in votazione quest'articolo ch'io accetto, parmi che vi sia qualche cosa di oscuro; almeno il linguaggio legislativo richiederebbe che fosse più chiara la locuzione della seconda parte, ossia del capoverso dell'articolo 43 il quale dice: « Quando le parti non conoscono la lingua italiana l'atto può essere rogato in lingua straniera, semprechè questa sia conosciuta dai testimoni e dal Notaro ».

Si suppone che tutte le diverse parti contraenti parlino la stessa lingua straniera; ma ciò non è dichiarato nell'articolo: si è fatto consistere la condizione unicamente nell'ignoranza della lingua nazionale. Può darsi dunque il caso che non tutte le parti straniere parlino la stessa lingua; ed un tal caso sarebbe compreso nella sanzione in esame. S'intende benissimo che l'idea della Commissione sta nel presupporre, che le diverse parti parlino la stessa lingua; ma suona tutt'altra cosa l'aver detto: « che quando le parti non conoscono la lingua italiana, l'atto può farsi, purchè i testimoni conoscano la lingua straniera in cui si stipula. »

Quindi propongo la seguente dizione che toglierebbe ogni dubbio: io proporrei che alle parole *quando le parti non conoscono la lingua italiana*, si aggiungessero queste, *ma parlino tutti la stessa lingua straniera*: quindi *l'atto può essere rogato*, sopprimendo quello che seguita in *lingua straniera*, e ripigliando *« sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio. »* Di modo che l'intero articolo sarebbe così concepito:

« Quando le parti non conoscono la lingua italiana,

ma parlino tutte la stessa lingua straniera, in tale lingua straniera l'atto può essere rogato sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal Notaro ».

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento del Senatore Chiesi, e per tutta risposta si rimette alle osservazioni largamente esposte dal Senatore Musio, al quale però fa un dolce rimprovero. Egli nei giorni passati tacciava la Commissione di aver riportato il Notariato nel bel mezzo del medio evo.

Senatore Musio. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Poggi, Relatore. Oggi non ha avuto parole di rimprovero per l'antico suo alleato nella questione della libertà della professione, il quale ci ricondurrebbe davvero nelle più fitte tenebre del medio evo, quando non si permettesse agli stranieri che si trovano in Italia e accidentalmente, o che vi dimorino senza aver perduta la loro cittadinanza, di stipulare gli atti in lingua straniera.

Oggimai le nazioni sono così affratellate tra loro, e sono così rotte le barriere che prima separavano non solo una nazione dall'altra, ma anche le diverse famiglie di una stessa nazione tra loro, che non si può più impedire, senza andare contro le idee dei tempi, e senza offendere gli interessi comuni, la stipulazione degli atti in lingua straniera, semprechè sia conosciuta dal Notaro.

All'onorevole Senatore Miraglia che avrebbe proposto un emendamento in senso diametralmente contrario a quello dell'onorevole Chiesi, risponderò ch'egli ha già sentito da quest'ultimo quali obiezioni si solleverebbero contro di lui, dappoichè l'onorevole Chiesi opina che sia troppo anco il concedere l'uso della lingua straniera agli stranieri.

Questo stato di due emendamenti in conflitto prova, che la Commissione e il Ministero si erano posti sul buon terreno, perchè noi concediamo l'uso della lingua straniera agli stranieri, quando trovano Notari che la conoscano: vogliamo poi che i nazionali usino la lingua italiana, perchè la lingua italiana è la lingua del paese, è la lingua parlata da tutti, che si deve usare in tutti gli atti *legittimi*, come c'insegnano i nostri antichi maestri i Romani, e che questa lingua essendo usata nelle sentenze, nelle leggi e nei decreti, deve di conseguenza usarsi anche negli atti pubblici.

Guai se si ammettessero i nazionali a far uso di una lingua straniera!

Noi ci troveremmo spesso nel caso di dover interpretare degli atti concepiti in lingua straniera, a far moltissime questioni davanti ai tribunali per determinare il valore ed il senso delle parole usate dai contraenti negli atti pubblici, ma non solite ad usarsi da loro nella lingua parlata; e per comprendere in conseguenza qual fosse la loro volontà.

Ritenga poi l'onorevole Senatore Miraglia che se la Relazione avvertiva che vi erano delle leggi, le quali colpivano di nullità gli atti scritti in lingua straniera, queste leggi non saranno state le napoletane; ma devo ricordare che oltre alla legge napoletana, la quale è importante, perchè vigeva in parte non piccola d'Italia, altre sei ve ne erano nelle altre provincie, ed in alcuna di queste stava il divieto di cui la Relazione fa parola.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Senatore Lanzilli, pare alla Commissione che esso la impegnerebbe in troppo minute dichiarazioni, perchè, quando si è detto nell'articolo, che se le parti non conoscono la lingua italiana, può l'atto essere rogato in lingua straniera, s'intende benissimo che se i contraenti fossero due, ed uno per esempio fosse un Turco e l'altro un Inglese, sarà difficile che il Notaro conosca entrambe le lingue, e che i contraenti siano in grado d'intendersi fra loro...

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Senatore Poggi, Relatore... e di porsi d'accordo intorno alla lingua in cui dovesse scriversi l'atto, la quale dovrebbe pur essere conosciuta dal Notaro.

Per questo motivo la Commissione crede, che sebbene sia giusta l'avvertenza del Senatore Lanzilli, non occorra però fare alcuna aggiunta.

Le altre osservazioni lungamente esposte dallo stesso Senatore Lanzilli avrebbero avuto la loro sede naturale nell'articolo 41 e nei successivi, e non nel 43, quindi la Commissione non intende per ora proferire parola sopra di esse.

Quanto all'onorevole Senatore Sclopis poi, le sue osservazioni sull'aggiunta che la Commissione proponeva potrebbero dar luogo a discuterla più a lungo; ma prima occorrerebbe porre ai voti gli emendamenti Chiesi e Miraglia, perchè quando quest'ultimo venisse accettato, allora l'onorevole Senatore Sclopis non avrebbe più bisogno...

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Senatore Poggi, Relatore. ... di insistere sopra l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Ad ogni modo quando si discuterà quest'aggiunta, noi insisteremo sempre perchè venga posta fra le disposizioni transitorie.

Senatore Sclopis. Domando la parola solo per dichiarare che non ho inteso fare veruna proposta.

Presidente. Ha la parola il Senatore Musio per un fatto personale.

Senatore Musio. Il Senatore Poggi che mi trovò avversario impotentè l'altro ieri, non poteva sperarmi oggi valoroso compagno. Non gli ho offerto lo scudo del valore, ma quello della mia amicizia, e sulla lealtà dell'offerta io me n'appello alla sua giustizia. Egli può farne autorevole e larga testimonianza.

Del resto, prego l'onorevole Poggi a non avisare le cose dette da me, confondendole con quelle egregia-

mente dette dall'onorevole Senator Chiesi; nulla ho detto che potesse cambiare il senso delle parole che pronunziai l'altro giorno; io credeva che l'onorevole Senatore Poggi diventasse ingiusto facendosi più vecchio di me. Oggi però si parla di materia nella quale ho la soddisfazione di dire che la eccezione proposta nell'articolo 43 è di chi va avanti, non di chi torna indietro; e ripeto, che essa è piena di sapienza e di umanità.

Io non saprei invero trovare migliori termini per dire quanta stima nutra per lui.

Ripeto però che io non accetto le parole sue nel senso che scambiano le mie.

Presidente. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Dalle ultime parole dette dall'onorevole Relatore della Commissione, rilevo che egli si accosta alla mia opinione, perchè col mio emendamento io ritengo che gli atti in Italia debbono esser scritti in lingua italiana.

Nell'interesse degli stranieri poi, io aveva esposto il concetto, che non doveva esser vietato ad essi di poter stipulare un'atto nella propria lingua, quante volte fosse conosciuta questa, dal Notaro e dai testimoni.

Fin qui l'onorevole Relatore, sembra che sia d'accordo con me; la discordanza sta in ciò.

La Commissione dà questo diritto agli stranieri, di far stipulare l'atto nella lingua loro quante volte non conoscano la lingua italiana. Ora mi pare che questa restrizione non ista; giacchè due Inglesi che si trovano, per esempio, a Napoli, i quali conoscono bene la lin-

gua italiana, sol perchè la conoscono, non possono stipulare un atto nella propria lingua, atto che deve ricevere l'esecuzione nel loro paese nativo, dove le clausole debbono essere intese.

Quindi se il Relatore della Commissione convenisse meo che gli stranieri i quali conoscono la lingua italiana, possano stipulare nella propria lingua un atto, a me sembra che ci saremo intesi.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Io desiderava dichiarare che non intendo fare proposta, ma solo appoggiare l'aggiunta o l'articolo nuovo della Commissione nei termini precisi da essa adottati. Se poi mi si domanda, o Signori, se credo che sia meglio rinviarlo fra le disposizioni transitorie, dirò francamente di no; credo questa sia materia di tale e tanta importanza, che sarebbe molto meglio fosse posta in linea cogli articoli della legge; tuttavia non intendo di farne una questione di posizione, ma ripeto che per l'effetto morale, sarebbe molto meglio che l'aggiunta di cui è parola, fosse posta in seguito all'art. 43.

Presidente. Vi sono dunque vari emendamenti...

Ministro Guardasigilli. Io pure dovrei dire la mia opinione; ma l'ora essendo tarda, pregherei il Senato a rimandare la discussione a domani.

Voci. A domani; a domani!

Presidente. Si continuerà dunque la discussione domani, alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).